



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione ascensore della partecipante a favore della partecipata

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione


Laboratorio casi pratici di scissione societaria

Scopri di più

Una operazione interessante per **riorganizzare i gruppi societari** è sicuramente rappresentata dalla **scissione della società partecipante** a favore della partecipata. L'operazione è utile per **innalzare di livello una partecipata**, portandola al livello di sorella della scissa partecipante.

Si consideri, per maggiore chiarezza, il **caso rappresentato nella successiva figura n. 1** dove si ipotizza una **società holding che controlla al 100%** le due **partecipate Alfa e Beta**. Lo scopo è quello di estromettere Beta dal gruppo, portandola ad essere **sorella della holding**, direttamente detenuta **dai soci della holding stessa**.

Figura n. 1






Le ragioni di tale riorganizzazione **possono essere le più varie**. Ex pluribus, possiamo ricordare:

- la necessità di **scorporare una società ritenuta no core dalla holding** del gruppo;
- la necessità di **estromettere una società che rappresenta un ostacolo** alla eventuale applicazione del regime di realizzo controllato relativamente al conferimento di partecipazioni qualificate ([articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#)) da parte dei **soci della holding**;
- la necessità di **sottrarre una società alla gestione da parte del Cda della holding**.

La riorganizzazione del gruppo può essere **realizzata con una singola operazione** straordinaria, rappresentata dalla **scissione della holding** a vantaggio della beneficiaria Beta con **assegnazione ad essa della partecipazione in quest'ultima**.

L'effetto, rappresentato nella successiva figura n. 2, comporta **l'innalzamento del livello di Beta** (scissione ascensore).

Figura n. 2



Si tratta di una **operazione straordinaria fiscalmente neutra** che si discosta dalla scissione mediante scorporo, di cui all'[articolo 2506.1 cod. civ.](#), rientrando la stessa nell'alveo delle **scissioni classiche, di cui all'[articolo 2506 cod. civ.](#)**.

Nella **scissione mediante scorporo**, infatti, la società beneficiaria dell'operazione risulta essere **interamente partecipata dalla holding stessa**. Nel nostro caso, invece, la scissione viene operata a **beneficio di una società già esistente**. I soci della scissa **diventeranno soci della beneficiaria**, alla luce dei chiarimenti dati dalla Massima L.D.10 dei Notai del Triveneto.



Al riguardo, si segnala come **le quote della beneficiaria** (nel nostro caso Beta che riceve la partecipazione in sé stessa) **devono necessariamente** (almeno in parte) essere **assegnate ai soci della scindenda** (nel nostro caso Holding), determinando così un **rapporto di cambio sulla base della considerazione** che le quote di **qualunque società** che ne controlli interamente un'altra **non possono subire modifiche** di valore, per effetto di trasferimenti patrimoniali tra **controllante e controllata**.

Si tratta del caso (non ammesso dai notai) in cui **la holding si scinde a favore della figlia**, ma le quote non mutano: i soci della scissa **rimangono i medesimi** e l'unico socio della beneficiaria è **la holding**.

Una fattispecie analoga a quella proposta è stata affrontata anche nella [risposta ad interpello n. 811/2021](#).

Il medesimo risultato potrebbe essere perseguito anche con **l'alternativa operazione di scissione** della holding a **favore dei soci con assegnazione** a questi della partecipazione nella società Beta. Tuttavia, è appena il caso di osservare come **la soluzione sia percorribile solamente se detti soci sono delle società**. La persona fisica, per ovvi motivi, **non può qualificarsi come beneficiaria di una scissione**.